



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 luglio 2018  
(OR. en)

10712/18

PECHE 260  
DELECT 106

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 giugno 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 3989 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 28.6.2018 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 3989 final.

All.: C(2018) 3989 final



Bruxelles, 28.6.2018  
C(2018) 3989 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 28.6.2018**

**che rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali**

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

Il regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione, del 12 ottobre 2016, istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali che definisce i dettagli per l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Il 2 giugno 2017 il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune in cui propongono una modifica del piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) 2016/2374. Sulla base di tale raccomandazione è stato adottato il regolamento delegato (UE) 2018/44 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, una raccomandazione comune è stata elaborata e presentata alla Commissione dagli Stati membri interessati (Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo, nel prosieguo gli "Stati membri che si affacciano sulle acque sudoccidentali") che hanno un interesse diretto alla gestione delle attività di pesca considerate in questa regione.

Poiché si è verificato un errore nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2018/44, il presente regolamento delegato di rettifica è stato elaborato per correggerlo.

### **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

La raccomandazione comune è stata elaborata dagli Stati membri interessati, coordinati a livello regionale e sul piano tecnico sotto la guida di un gruppo ad alto livello di direttori della pesca e in stretta consultazione con le parti interessate.

In sede di elaborazione della raccomandazione comune, il consiglio consultivo per le acque sudoccidentali è stato consultato in merito alle misure previste.

Il piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali sottomette progressivamente le attività di pesca proposte dagli Stati membri all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; pertanto, è importante correggere l'errore verificatosi al fine di disporre di un piano coerente in materia di rigetti per alcune attività di pesca nelle acque sudoccidentali.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

#### **Sintesi delle misure proposte**

Il principale intervento giuridico consiste nell'adottare misure che agevolino l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Il regolamento precisa le specie e le attività di pesca cui si applicheranno misure specifiche.

#### **Base giuridica**

Articolo 15, paragrafo 6, e articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

#### **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

### **Principio di proporzionalità**

La proposta rientra nel campo di applicazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione dall'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non va al di là di quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di tale disposizione.

### **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento delegato della Commissione.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un piano in materia di rigetti mediante atti delegati. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto hanno presentato una raccomandazione comune. Le misure contemplate nella raccomandazione comune e incluse nella presente proposta sono basate sui migliori pareri scientifici disponibili e soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.6.2018

**che rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri di concerto con i pertinenti consigli consultivi.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione<sup>2</sup> ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali a seguito di una raccomandazione comune presentata nel 2016 da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo (gli "Stati membri che si affacciano sulle acque sudoccidentali").
- (4) Il 2 giugno 2017 il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno presentato una nuova raccomandazione comune, in cui suggeriscono una serie di modifiche da apportare al piano in materia di rigetti. Sulla scorta di tale raccomandazione comune, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2018/44 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2374<sup>3</sup>.
- (5) Il 26 ottobre 2017 gli Stati membri che si affacciano sulle acque sudoccidentali hanno informato la Commissione dell'esistenza di un errore di redazione nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2018/44 per quanto riguarda la descrizione delle attività di pesca del nasello soggette all'obbligo di sbarco. In base alla versione attuale di tale allegato, le attività di pesca del nasello svolte nelle divisioni CIEM (Consiglio

<sup>1</sup> GU L 354 del 28.1.2013, pag. 22.

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 33).

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) 2018/44 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (GU L 7 del 12.1.2018, pag. 1).

internazionale per l'esplorazione del mare) VIIIc e IXa con reti a strascico e sciabiche sono soggette all'obbligo di sbarco se gli sbarchi totali di nasello nel periodo 2014/2015 rappresentano oltre il 5% di tutte le specie sbarcate e più di 5 tonnellate metriche. Tuttavia, tale condizione non è più applicabile.

- (6) Occorre pertanto rettificare il regolamento delegato (UE) 2016/2374 come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/44.
- (7) Dal momento che l'errore di redazione nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/2374 è stato introdotto dal regolamento delegato (UE) 2018/44, e al fine di evitare qualsivoglia discontinuità e incertezza giuridica nell'applicazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2018/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/2374, alla tabella “3. Pesca del nasello (*Merluccius merluccius*)”, quarta colonna, il testo:

“Pescherecci che soddisfano i seguenti criteri cumulativi:

- (1) 1. uso di maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm
- (2) 2. gli sbarchi totali di nasello nel periodo 2014/2015 (1) rappresentano: oltre il 5% di tutte le specie sbarcate e più di 5 tonnellate metriche”

è sostituito dal seguente:

“Uso di maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm”.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28.6.2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
*Jean-Claude JUNCKER*